COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

******

AREA SEGRETARIO COMUNALE

DETERMINAZIONE N. 5 DEL 27/12/2023

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE DEL COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA DAVANTI IL TRIBUNALE DI LIVORNO NEL PROCEDIMENTO RG 3376/2023 DI RECLAMO EX ARTT. 669 TERDECIES E 624 CPC PROMOSSO DALL'ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI SPA

IL SEGRETARIO GENERALE

Richiamati:

- il Decreto del Sindaco n. 11 del 20.10.2021 di nomina del Segretario Generale;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 20.04.2023 con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2023/2025, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;

VISTA l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 5244/2019 con la quale è stata definitivamente respinta l'impugnazione proposta dalla società ASA Spa e dal Comune di Campiglia Marittima contro il lodo parziale "Caianello" ed il lodo definitivo "Garofoli" che avevano determinato il valore del 10% del patrimonio di Cigri Spa spettante alla Comunità Montana dell'Isola d'Elba e Capraia a seguito del recesso dalla stessa operato da Cigri Spa;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 03/06/2020 con la quale si è ritenuto necessario ed opportuno promuovere giudizio per far dichiarare l'esecutorietà ai Lodi arbitrali di cui sopra al fine di promuovere azione esecutiva nei confronti della Soc. ASA S.p.a. per il pagamento di quanto statuito dal lodo arbitrale per € 1.250.000,00 oltre interessi;

ATTESO altresì che con il medesimo atto si è stabilito di incaricare lo Studio Legale Luca Capecchi e Associati – Associazione Professionale anche al fine di recuperare nei confronti di ASA Spa, per la quale i Comuni Elbani hanno invece già titolo esecutivo, le spese di lite del giudizio di appello (€ 21.200,00 oltre spese generali ed oneri di legge) e di cassazione (€ 15.000,00 oltre spese generali ed oneri di legge);

PRESO ATTO che lo Studio Legale Luca Capecchi e Associati – Associazione Professionale ha notificato, nell'interesse del Comune di Campo nell'Elba, specifico Atto di Precetto intimando alla Soc. ASA Spa di pagare la somma complessiva di € 251.989,85;

RILEVATO che la Soc. ASA Spa ha presentato opposizione al precetto ed agli atti esecutivi ex art. 615 e 617 c.p.c., con atto notificato in data 9.5.2023, con il quale la predetta ASA S.p.A. sostiene di non essere tenuta al pagamento della quota parte spettante all'Ente del credito di cui ai Lodi "Caianiello" e "Garofoli" ottenuti dalla Comunità Montana dell'Elba e Capraia nei riguardi di CIGRI S.p.A. e rispetto ai quali è stata conseguita la dichiarazione di esecutorietà dal Tribunale di Roma;

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 107 del 31.05.2023 con cui si è determinato di voler incaricare l'Avv. Luca Capecchi dello Studio Legale Luca Capecchi e Associati – Associazione Professionale:

- per resistere nel giudizio di opposizione al precetto ed agli atti esecutivi ex art. 615 e 617 c.p.c. notificato da ASA S.p.A. in data 9.5.2023, con il quale la predetta ASA S.p.A. sostiene di non essere tenuta al pagamento della quota parte spettante all'Ente del credito di cui ai Lodi "Caianiello" e "Garofoli" ottenuti dalla Comunità

Montana dell'Elba e Capraia nei riguardi di CIGRI S.p.A. e rispetto ai quali è stata conseguita la dichiarazione di esecutorietà dal Tribunale di Roma;

- di proporre giudizio esecutivo nei riguardi di ASA S.p.A. per conseguire il pagamento degli importi di cui all'atto di precetto notificato nell'interesse dell'Ente ed avente ad oggetto la quota parte spettante al Comune del credito di cui ai Lodi "Caianiello" e "Garofoli" ottenuti dalla Comunità Montana dell'Elba e Capraia nei riguardi di CIGRI S.p.A. e rispetto ai quali è stata conseguita la dichiarazione di esecutorietà dal Tribunale di Roma;

CONSTATATO la Soc. ASA Azienda Servizi Ambientali SPA ha proposto reclamo ex artt. 669 terdecies e 624 CPC avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Livorno in persona del G.D. Simona Capurso, in data 12/11/2023 e comunicata in data 20/11/2023 nell'ambito dei subprocedimenti riuniti 1495-1/2023; 1496-1/2023; 1497-1/2023; 1498-1/2023, giusto atto del 04/12/2023 acclarato dagli uffici comunali in data 14/12/2023 al n. di prot. 17850 al fine di sospendere l'esecuzione di cui sopra;

VISTA la email dell'11/12/2023 acclarata dagli uffici comunali al n. di prot. 17850 del 14.12.2023 contenente, altresì, preventivo di spesa redatto dallo Studio Legale Luca Capecchi e Associati – Associazione Professionale, già legale incaricato dalla Unione dei Comuni dell'Arcipelago Toscano subentrata alla soppressa Comunità Montana dell'Isola d'Elba e Capraia nelle precedenti fasi giurisdizionali oltre che per le procedure esecutive di cui sopra, nella quale si indica per l'attività espletanda un compenso pari a € 2.918,24 comprensivo di spese generali (15%) Iva e cassa Avvocati;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 268 del 15/12/2023 con cui si è determinato:

- di voler incaricare l'Avv. Luca Capecchi dello Studio Legale Luca Capecchi e associati per la costituzione del Comune di Campo nell'Elba anti il Tribunale di Livorno nel procedimento RG 3376/2023 di reclamo ex artt. 669 terdecies e 624 cpc promosso dall'ASA Azienda Servizi Ambientali Spa di cui in premessa;
- di autorizzare il Sindaco a conferire mandato a rappresentare il comune, all'avv. Luca Capecchi dello Studio Legale Luca Capecchi e Associati – Associazione professionale di Firenze C.F. 05480590487, attribuendo allo stesso ogni facoltà di legge.
- di dare atto che la spesa presunta di € 2.918,24 troverà imputazione al codice di bilancio 0102/1030211/006 capitolo 101020318000/0 annualità 2023 del bilancio 2023/2025;
- di demandare al Segretario Generale l'adozione di tutti gli atti necessari ivi compreso l'assunzione del relativo impegno di spesa ammontante a € 2.918,24 (omnia);

Constatato che allo scopo di cui sopra è stato valutato il preventivo di spesa allo Studio Legale Luca Capecchi e Associati – Associazione, di cui alla email dell'11/12/2023 acclarata dagli uffici comunali al n. di prot. 17850 del 14.12.2023 nella quale si indica per

l’attività espletanda un compenso pari a € 2.918,24 comprensivo di spese generali (15%) Iva e cassa Avvocati;

Ritenuto di dover procedere al conferimento di specifico incarico all’Avv. Luca Capecchi dello Studio Legale Luca Capecchi e Associati – Associazione Professionale di Firenze, dando atto che la somma presunta di € 2.918,24 troverà imputazione al Codice di Bilancio 0102/1030211/006 Capitolo 101020318000/0 annualità 2023 del Bilancio 2023/2025;

Considerato che l’Avv. Luca Capecchi dello Studio Legale Luca Capecchi e Associati – Associazione Professionale di Firenze presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità;

Rilevato che**:**

- l’incarico che viene conferito non rientra tra gli incarichi di consulenza di cui all’art. 1, comma 42, della legge 30.12.2004, n. 311, per cui non è necessario che il presente atto sia trasmesso all’organo di revisione economico-finanziario dell’Ente affinché venga dallo stesso valutato;
- l’incarico risponde agli obiettivi dell’Amministrazione Comunale oltre che a quelli di efficienza e di economicità ed è ritenuto necessario al fine della tutela degli interessi dell’Amministrazione Comunale;

Visto il D.Lgs. n.36/2023, nuovo Codice dei Contratti ed in particolare l’art.56 che esclude dalle disposizioni del codice i servizi legali;

Ritenuto, pertanto, di poter affidare all’Avv. Luca Capecchi dello Studio Legale Luca Capecchi e Associati – Associazione Professionale di Firenze l’incarico per la tutela legale dell’Ente;

Ritenuto altresì di formalizzare l’incarico all’Avv. Luca Capecchi dello Studio Legale Luca Capecchi e Associati – Associazione Professionale di Firenze C.F. 05480590487, assumendo il necessario impegno di spesa;

Vista la dichiarazione di regolarità contributiva come da DURC Protocollo INAIL_ 41705161 con scadenza validità 05.04.2024;

Visto il D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare l’Allegato 4/2;

Dato atto che:

- le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell’obbligazione imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;
- i pagamenti relativi all’impegno in questione rientrano nelle specifiche previsioni delle disponibilità di cassa attribuita, relativa allo specifico capitolo di bilancio per l’esercizio 2023;

Dato atto inoltre del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art. 147bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt.107, 109, 151 e 183;

D E T E R M I N A

di conferire incarico all'Avv. Luca Capecchi dello Studio Legale Luca Capecchi e Associati, con sede in Firenze Via Giorgio La Pira n. 21 C.F. 05480590487 per la costituzione del Comune di Campo nell'Elba anti il Tribunale di Livorno nel procedimento RG 3376/2023 di reclamo ex artt. 669 terdecies e 624 cpc promosso dall'ASA Azienda Servizi Ambientali Spa di cui in premessa;

di attribuire per quanto sopra all'Avv. Luca Capecchi dello Studio Legale Luca Capecchi e Associati – Associazione Professionale di Firenze ogni facoltà di legge in proposito;

di impegnare la somma complessiva di € 2.918,24 comprensiva di IVA e CPA a favore dello Studio Legale Luca Capecchi e Associati – Associazione Professionale con sede in Via Giorgio La Pira 17 – 50121 Firenze, P.IVA e C.F. 05480590487, con imputazione al Codice di Bilancio 01/02/1030211/006 Capitolo 10102031800/0 annualità 2023 del Bilancio 2023/2025, in quanto l'obbligazione risulta giuridicamente perfezionata nell'anno in corso ed in considerazione dell'esigibilità della stessa;

di dare, altresì, atto del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

IL RESPONSABILE
ROSSI ANTONELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)